

Comune di Sant'Urbano

Provincia di Padova



Piano Regolatore Comunale
PIANO DEGLI INTERVENTI VAR. NORMATIVA N. 5
L.R. n. 11/2004

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)
DIRETTIVA 92/43/CEE, DIRETTIVA 79/409/CEE
D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 357
D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017

Progettista: arch. Lino De Battisti

Ufficio Tecnico: Ing. Albero Moscardi

Sindaco: arch. Dionisio Fiocco

Il sottoscritto arch. Lino De Battisti

nata/o a Montagnana prov. PD
il 28.03.57 e residente in Via Roma, 27
nel Comune di Montagnana prov. PD
CAP 35044 tel. 329/2998838 fax 0429/800820
email lino.de.battisti@gmail.com

in qualità di TECNICO INCARICATO
del piano – progetto – intervento denominato VARIANTE NORMATIVA N. 5 AL PI AI SENSI DELL'ART.
17-18 DELLA L.R. N. 11/04...

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

Le varianti apportate sinteticamente si possono riassumere:

La Variante parziale PUNTUALE n.5 al Piano degli Interventi verte esclusivamente modifiche delle norme relative alle zone agricole, introducendo modifiche alle NTO, precisamente l'art. 27, disciplinando l'attività pianificatoria in zona "E" relativamente agli allevamenti zootecnici. Detta modifica si adegua alla norma regionale di merito: DGR n. 865 del 15.05.2012

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: RELAZIONE TECNICA ALLEGATO E D.G.R.V. 1400/2017

DATA 15.04.2021

Il DICHIARANTE arch. Lino De Battisti
(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 15.04.2021

IL DICHIARANTE

Arch. Lino De Battisti

(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)



Relazione Tecnica

CONSIDERAZIONI SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.Inc.A. della *Variante numero 5 al Piano degli interventi (PI) del comune di SANT'URBANO*.

1. PREMESSA.....	5
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
3. PERCORSO METODOLOGICO	6
4. VARIANTE N. 5 AL PI - procedura	6
5. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE	6
6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	7
7. INQUADRAMENTO AMBIENTALE	7
8. CONTENUTI DELLA 5° VARIANTE AL P.I. (ART. 17 L.R. 11/04)	7
9. ELENCO ELABORATI	8
10. CONCLUSIONI	8

1. PREMESSA

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepita con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., consente l'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico di habitat o interesse comunitario.

A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la Valutazione di Incidenza sono disciplinati con la D.G.R. n. 1400/2017.

La presente relazione allegata alla documentazione progettuale è volta a dare evidenza che l'intervento in oggetto si trova nelle condizioni previste al punto 2.2 dell'Allegato A alla DGRV n. 1400 del 29 Agosto 2017, relativamente a *"piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione d'Incidenza"*. Precisamente a quanto previsto dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto 23

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Il S.I.C. è un sito che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

Le Z.P.S invece hanno il fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie contenute nell'allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000 a vari livelli (locale, nazionale e comunitario).

Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepita con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., consente l'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. *La valutazione di incidenza* quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario.

A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la Valutazione di Incidenza erano disciplinati con la D.G.R. 3173/06 e con la successiva D.G.R. 2299/14.

La normativa regionale è stata recentemente aggiornata con D.G.R. n. 1400 del 29 AGOSTO 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014".

La citata D.G.R. individua al punto 2.2 dell'Allegato A i piani, i progetti e gli interventi, puntualmente elencati, per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza, ed in particolare al *Punto*

23) sancisce che: *"la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Considerato che la *valutazione di incidenza* è uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete *Natura 2000*, di seguito si procederà a descrivere l'intervento ed i siti della *Rete Natura 2000* più prossimi ad esso al fine di dare evidenza dell'impossibilità di creare impatti negativi significativi sugli stessi.

3. PERCORSO METODOLOGICO

Con lo scopo di dare evidenza dell'impossibilità che ci siano impatti negativi significativi sia sui siti della Rete Natura 2000, ma anche sugli habitat o sulle specie di interesse che eventualmente rientrano in aree connesse agli stessi, di seguito si procederà a:

-descrivere in maniera sintetica la variante al piano;

analizzare i siti della Rete Natura 2000 più prossimi e le eventuali modifiche e/o impatti attesi nei loro confronti;

-descrivere l'uso attuale del suolo dell'ambito d'intervento e le eventuali modifiche conseguenti all'attuazione dell'intervento, con lo scopo di evidenziare se e a che livello viene modificata l'idoneità ambientale dei luoghi nei confronti delle specie di interesse comunitario.

4. VARIANTE N. 5 AL PI - procedura

Le varianti al piano degli interventi (PI) si rapportano con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

Le fasi di approvazione sono regolamentate dall'art. 18 della L.R. 11/04:

Il sindaco predispose un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra [...] nel corso di un apposito consiglio comunale.

Il piano [...] è adottato e approvato dal consiglio comunale. [...]

Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato [...] per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. [...]

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune previo invio delle banche dati aggiornate in Regione.

Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio [...]

5. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE

- il Comune di Sant'Urbano, in conformità alla nuova Legge Regionale n. 11/2004, è dotato del Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.), adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 11/04/2007 e approvato con delibera di Delibera di Giunta Regionale n. 2972 del 14/10/2008 (pubblicata sul B.U.R. n. 91 del 04/11/2008);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 09/08/2012 è stato approvato il Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 24/08/2011 è stata approvata la prima variante al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2014 è stata approvata la seconda variante al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/04/2016 è stata approvata la terza variante al Piano degli Interventi, con l'espletamento del tematismo della regolamentazione degli impianti di telefonia mobile ad uso pubblico (Piano delle antenne);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 06/09/2017 sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata previsti dall'art. 13, comma 9, della L. R. n. 14 del 06/06/2017;
- con delibera di Consiglio Comunale del 2019 è stata approvata la quarta variante al Piano degli Interventi;

6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il comune di Sant'Urbano è sito tra le province di Rovigo e Padova, a ridosso dell'Adige.

Il territorio appartenente al Comune di Sant'Urbano si estende nella campagna della Bassa Padovana, bonificata a partire dal periodo della Serenissima; è attraversato da tre corsi d'acqua principali (Canale Masina, Fiume Gorzone e Scolo Santa Caterina) e dal Fiume Adige, che delimita il territorio a sud. E' interamente pianeggiante e agricolo e le uniche emergenze sono costituite dagli argini dei corsi d'acqua e dalla discarica, per un dislivello che supera di poco i dieci metri.

7. INQUADRAMENTO AMBIENTALE

La Relazione di Incidenza ha per oggetto la valutazione delle azioni previste dalla Variante parziale Puntuale al PI sui Siti Rete Natura 2000 SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" e ZPS IT3260020 "Le Vallette" che risultano esterni al comune e distano dal confine comunale rispettivamente 6.830 m e 3.750 m., ed interno al territorio comunale IT3260021 Bacino Val Grande Lavacci che non interferisce con l'intervento puntuale



Dettaglio localizzazione intervento rispetto ai siti

Considerate le notevoli distanze tra l'area interessata dalla Variante ed i Siti individuati della Rete Natura 2000 è possibile affermare che non sono possibili incidenze negative significative a carico degli stessi come conseguenza dell'attuazione della variante n. 5 al PI.

8. CONTENUTI DELLA 5° VARIANTE AL P.I. (ART. 17 L.R. 11/04)

La variante proposta n. 5 al PI è rivolta esclusivamente alla disciplina degli interventi in zona agricola, in merito alla costruzione di allevamenti zootecnici, adeguando le NTO con la DGRV n.856 del 15.05.2012 ; L'articolo delle vigenti NTO che disciplina gli interventi in zona agricola è il n. 27 (classificazione delle zone agricole). In detto articolo la zona agricola viene suddivisa in n. 5 sottozone In particolare per la sottozona ambientale vi sono previste limitazioni all'edificazione.

Il comma 21 del medesimo articolo 27, disciplina gli interventi relativi agli allevamenti intensivi, determinando delle fasce di rispetto dai confini, fabbricati, nuclei abitati ecc.. Detta norma non considera che le relative fasce di rispetto, sono un vincolo di inedificabilità dinamico, in quanto determinate da elementi soggettivi dell'allevamento stesso, tra cui la qualità e la quantità dell'allevamento ecc..

Per tale motivazione si propone di modificare l'articolo n. 27 delle NTO introducendo l'obbligo di calcolare le relative fasce di rispetto, sia per gli interventi all'interno delle stesse per gli allevamenti esistenti, sia per i nuovi, in base ad una relazione agronomica di un tecnico abilitato che faccia riferimento a quanto disciplinato dalla D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012.

Di seguito si evidenziano le modifiche intradotte relative al comma 21 dell'art. 27:

Nelle Tavole del PI sono indicate le fonti di vincolo degli allevamenti zootecnici intensivi e le relative fasce di rispetto.

Trattandosi di un vincolo dinamico determinato da elementi soggettivi dell'allevamento stesso tra cui la quantità e qualità dei capi presenti ecc, per tutti gli interventi, nelle relative fasce di rispetto è fatto obbligo di verificarle, attraverso la relazione di un tecnico abilitato e specializzato, ai sensi:

- art. 50 della L.R. 11/2004;
- Atti di indirizzo lett. d) in vigore dal 23/10/2005;
- Atti di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 (lettera d);
- integrazione atti di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008;
- Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 158 del 31.05.2007;
- D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012.

Viene inoltre proposto uno stralcio parziale di un'area pertinenziale ad una azienda Agricola del vincolo di inedificabilità degli allevamenti, detto stralcio non comporta una modifica della destinazione di zona che rimane "E" Agricola.

9. ELENCO ELABORATI

- Tav. comparativa;
- Tav. 02.c: Usi e modalità di intervento: zoning, scala 1:5.000;
- Norme Tecniche Operative;
- Relazione Tecnica
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza (VINCA);
- Autocertificazione della non necessità della valutazione di compatibilità idraulica (VCI);
- Scheda facilitata di verifica di sostenibilità ambientale

10. CONCLUSIONI

Le analisi effettuate consentono di fare le seguenti considerazioni:

- valutata l'attività proposta, in termini di fase di cantiere e di esercizio,
- rilevate le fonti di pressione esistenti nell'intorno e le pressioni che si possono produrre dal progetto,
- valutate le caratteristiche e la localizzazione degli habitat e degli habitat prioritari dei *Siti Natura 2000* rispetto all'area di intervento,
- valutate le tipologie delle specie di flora e fauna riferite ai siti *Natura 2000* presenti e verificate nella cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto allegata alla D.G.R. n. 2200/2014,

si ritiene

che l'intervento rientri nella fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" in quanto:

- 1) l'intervento per le attività svolte e per la sua collocazione, non interferisce con habitat o habitat di specie e non può avere effetti o impatti sugli stessi in modo diretto o indiretto,
- 2) non ci sono effetti a carico di nessuna delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/CE,
- 3) gli eventuali effetti che ne derivano si esauriscono prima di raggiungere le specie di interesse comunitario presenti nei siti della rete *Natura 2000*,
- 4) non cambia l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate come conseguenza dell'effettuazione dell'intervento.

Montagnana, aprile 2021

